



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera
Reparto II – Ufficio 2°

Alle **Direzioni marittime**
Prego passi Uffici dipendenti

e, p.c. Direzione Generale per il
mare, il trasporto marittimo e
per le vie d'acqua interne
dg.tm@pec.mit.gov.it

Confitarma
confitarma@confitarma.it

Assarmatori
segreteria@assarmatori.eu

Federagenti
federagenti@pec.federagenti.it

Argomento: Legge 2 dicembre 2025, n. 182 – *Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese* – **Indirizzi applicativi per i Comandi territoriali in tema di arruolamento e gestione degli equipaggi.** -

Prosecuzione fg. prot. n°0163541 in data 28.11.2025

1. Premessa – il processo di aggiornamento e semplificazione delle norme in materia di gestione amministrativa del personale marittimo.

Come anticipato con il fg. cui si fa seguito, la legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025, ha introdotto, tra le altre, significative modifiche agli articoli 172-bis, 328 e 331 del Codice della Navigazione in tema di gestione amministrativa del personale marittimo e degli equipaggi.

Tali interventi normativi si collocano nell'ambito di un più ampio processo – tuttora in corso – volto a semplificare e razionalizzare le procedure amministrative di competenza dell'Autorità Marittima, implementando un primo gruppo di riforme, a carattere prioritario, nelle more del completamento di ulteriori iniziative legislative centrate, ad esempio, sulla

digitalizzazione del libretto di navigazione e dell'anagrafe dei marittimi, oltre che in esito all'intercorsa soppressione degli uffici di collocamento della gente di mare, nel quadro di un progressivo riassetto del quadro normativo sul tema.

2. Gli indirizzi applicativi uniformi

La novella legislativa in argomento ha inteso conferire carattere strutturale a semplificazioni già introdotte in via straordinaria, incentivando l'impiego di strumenti digitali per la gestione delle attività amministrative delle sezioni gente di mare ed A/S. Si rende necessario, pertanto, emanare disposizioni di dettaglio volte ad assicurare la standardizzazione dell'attività delle Autorità Marittime.

D'intesa con la *Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne*, è stato avviato un costruttivo confronto con il personale di diversi Comandi che ha permesso di acquisire contributi e proposte utili all'armonizzazione delle prassi operative. Dall'analisi dei citati spunti con le relazioni illustrative a corredo dell'iter parlamentare, è stato possibile mettere a punto i seguenti indirizzi.

2.1 Modifiche all'articolo 172 bis del Codice della Navigazione.

Per i marittimi arruolati con patto espresso di prestare servizio su più unità appartenenti alla medesima impresa armatoriale, l'Autorità Marittima competente può autorizzare ¹ l'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio ovvero sulla licenza, qualora si verifichi il trasbordo tra navi della stessa flotta. Tale autorizzazione esplica efficacia su tutti i porti e rade nazionali interessati dal servizio.

Conseguentemente, l'armatore, a fronte di detta autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) comunicare quotidianamente, alla sola Autorità Marittima che ha rilasciato il provvedimento, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave sociale e le eventuali variazioni;
- b) trasmettere, con cadenza settimanale, alla medesima Autorità l'orario di lavoro effettivo dei marittimi interessati, corredato da copia digitale della tabella esplicativa degli orari di lavoro a bordo e delle pagine del registro orario di ciascun marittimo (art.172 bis, commi 4 e 5).

Posto che le citate comunicazioni vanno conservate a bordo, anche in formato digitale, ed esibite in caso di controllo, si è eliminata, in tal modo, la necessità di richiedere autorizzazioni presso ogni singola Autorità Marittima ove si svolge il servizio.

¹ Per autorità marittima competenti la norma indica quella del porto di partenza o nel quale si svolge il servizio

Tuttavia, qualora il servizio si estenda a più porti, per l'efficacia dell'attività di controllo sulla regolarità della composizione dell'equipaggio è necessario che l'Autorità che riceve le comunicazioni trasmetta la prima comunicazione e le eventuali variazioni alle altre Autorità Marittime interessate.

Resta inteso che la disponibilità a bordo, in copia cartacea o digitale, delle comunicazioni è condizione imprescindibile per la regolarità amministrativa della gestione dei lavoratori marittimi.

2.2 Forma dei contratti di arruolamento.

Alla luce delle modifiche introdotte, le Autorità Marittime riceveranno esclusivamente il contratto di arruolamento del comandante stipulato per atto pubblico, qualora la nave si trovi in porto o negli altri casi previsti dalla nuova formulazione dell'art. 328 del Codice della Navigazione.

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell'art. 331 del Codice della Navigazione, per l'armatore di procedere all'arruolamento del comandante mediante dichiarazione resa all'Autorità del porto o consolare, trasmessa in formato elettronico, con successiva accettazione digitale da parte del comandante presso il porto d'imbarco.

Coerentemente con lo scopo della novella normativa, volta a digitalizzare gli adempimenti amministrativi in materia, gli atti sono soggetti a sottoscrizione con firma digitale delle parti che risulta pienamente efficace ai sensi dell'art. 24 del C.A.D..

Quanto ai contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio, diversi dal Comandante, nonché del personale tecnico e addetto ai servizi complementari di bordo, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 331 del Codice della Navigazione, gli stessi sono stipulati per iscritto dal comandante della nave, dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni – non necessariamente marittimi – che, in tale veste, vi appongono la propria sottoscrizione. Detti contratti, a pena di nullità, devono essere conservati tra i documenti di bordo e non saranno ricevuti né regolarizzati dall'Autorità Marittima.

3. Annotazioni sul ruolo equipaggio o sulla licenza

Ai sensi dell'art. 328, comma 2, del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento del comandante deve essere annotato sul ruolo equipaggio o sulla licenza dall'Autorità Marittima del porto in cui la nave staziona.

Qualora la nave si trovi all'estero e il contratto sia stipulato per atto pubblico e ricevuto dall'Autorità Marittima del porto di iscrizione della nave, ovvero del domicilio del Comandante o dell'armatore, l'annotazione deve essere effettuata dall'Autorità Marittima o dall'Autorità consolare nel primo porto di approdo in cui abbia sede una di tali autorità.

Per quanto concerne i membri dell'equipaggio diversi dal comandante, nonché del personale addetto ai servizi complementari di bordo, il venir meno dell'obbligo di stipula della convenzione in forma di atto pubblico, fa sì che l'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza deve essere eseguita dal comandante della nave, che vi appone le informazioni prescritte dagli artt. 170 del Codice della Navigazione e 357 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

L'attribuzione di tale compito al comandante della nave discende dalla necessità di introdurre un'applicazione conforme alla *ratio* complessiva della riforma, armonizzandone le disposizioni con il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Nelle more di un adeguamento del quadro normativo, gli adempimenti, di cui agli artt. 357 e 358 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, rientrano nelle attribuzioni del comandante della nave, che ha facoltà di disporre le annotazioni a ruolo quale "autorità" di cui all'art. 358 Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione. Conseguentemente, la locuzione "*timbro d'ufficio*" di cui all'art. 357 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione deve essere riferita, alla luce della riforma, al "*timbro nave*".

3.1 Diritti per scritturazione

Fatta eccezione per il contratto di arruolamento del comandante ricevuto dall'Autorità Marittima che conserva la natura di atto pubblico, la natura privatistica dei contratti stipulati per i membri dell'equipaggio diversi dal comandante fa sì che siano esclusi gli adempimenti correlati ai diritti di scritturazione.

3.2 Navi inferiori alle 5 TSL

In ragione del criterio di tassatività, la riforma in esame non si estende alle previsioni di cui all'art. 330 del Codice della Navigazione.

Pertanto, il contratto di arruolamento su unità di stazza lorda inferiore a 5 TSL resta soggetto alla facoltà di stipula verbale ma permane l'obbligo di procedere alle annotazioni sulla relativa licenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 357, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

4. Annotazione sui libretti di navigazione

I contratti relativi ai membri dell'equipaggio, diversi dal comandante, sono annotati "a libretto" a cura del comandante dell'unità esclusivamente per quelli da lui stipulati, attesa la loro natura privatistica, senza che sia apposto alcun timbro o sottoscrizione da parte di quest'ultimo.

Alla luce dell'art. 224 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, non attinto dalla riforma in esame, per le finalità di decontazione della carriera del lavoratore, nelle more dell'introduzione dell'anagrafe digitale dei marittimi, resta in vigore l'attività demandata al personale del Compartimento di iscrizione del marittimo, dell'Autorità Marittima del porto di sbarco ovvero del Compartimento Marittimo di residenza del marittimo.

L'Autorità marittima provvede alla vidimazione, sulla base di idonea evidenza documentale, costituita da:

- a) contratto di arruolamento;
- b) estratto del giornale nautico;
- c) lettera/base di sbarco sottoscritto dal Comandante al momento dello sbarco, recante i dati relativi alla potenza del motore, GT, e tipo di navigazione effettuata durante l'imbarco.

L'attività di validazione operata dalle Autorità Marittime comporta la sola verifica della completezza delle dichiarazioni e delle evidenze documentali presentate dal marittimo che dovranno essere coerenti con la normativa vigente e rispondenti alla ratio complessiva del norma che pone l'esigenza di una semplificazione di pari passo all'accresciuta responsabilità del comandante della nave.

L'annotazione o sottoscrizione sul libretto di navigazione deve essere effettuata prima del successivo imbarco.

5. Sbarco per malattia e infortunio

Il comandante annota lo sbarco per malattia sul ruolo equipaggio (con firma e timbro nave) e sul libretto di navigazione, da presentare all'Autorità marittima del porto dove si è aperta la malattia, unitamente ai previsti formulari, nel caso in cui lo sbarco avvenga in porto italiano. In caso di sbarco all'estero, il marittimo regolarizzerà la posizione presso il proprio Compartimento di iscrizione con la relativa evidenza documentale.

Nel caso di sbarco per infortunio, il comandante dell'unità annota lo sbarco sul ruolo equipaggio (con firma e timbro nave) e sul libretto di navigazione, da presentare all'Autorità marittima del porto dove si è aperto l'infortunio, unitamente ai previsti formulari, nel caso in

cui lo sbarco avvenga in porto italiano. In caso di sbarco all'estero, il marittimo regolarizzerà la posizione presso il proprio Compartimento di iscrizione con la relativa evidenza documentale.

6. Regime transitorio - imbarchi effettuati prima dell'entrata in vigore della L. 2 dicembre 2025 nr. 182

Gli imbarchi effettuati secondo la normativa previgente al 18 dicembre 2025 sono regolarizzati con le precedenti formalità per tutte le figure di marittimi a bordo.

I formulari attualmente in uso restano validi per l'imbarco dei comandanti, essendo riferibili ad atti pubblici da riceversi dall'Autorità Marittima o Consolare, mentre per i contratti relativi ai marittimi diversi dal comandante essi devono conformarsi alla normativa vigente e alla contrattazione collettiva.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle presenti disposizioni e la capillare diffusione al personale dipendente.

Resta intesa l'opportunità di tempestiva segnalazione di ogni utile elemento di analisi e/o criticità che dovessero emergere in fase di prima applicazione.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
CA. (CP) Fabrizio GIOVANNONE
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 07/03/2005, n. 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO GIOVANNONE

In Data/On Date:

venerdì 19 dicembre 2025 09:38:39

Estensione di copia

Ass.te COGE
Ass.te VICE COGE
Reparti tutti